

Italy 108  
YBXVI

N° 2693

REPUBBLICA ITALIANA

Recher

R. G. N. 6907/84

+ 9145/84

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cron. 8866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rep. 1076

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Ud. 14/7/1988

Dott. Giancarlo MONTANARI-VISCO Pres. di Sez.

ff. di - Primo Presidente -

Dott. Gaetano LO COCO - Pres. di Sez.

» Manlio CRUCIANI Consigliere Rel.

» Enzo BENEFORTI - Consigliere -

» Domenico MALTESE

» Antonio SENSALE

» Marcello TONDO

» Vittorio VOLPE

» Francesco AMIRANTE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Rilasciata

al SIG. *GE...*

per diritti

il 11/11/88

»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto il primo al n. 6907/84 del R.G. UFFICIO COPIE

AA.CC., proposto

da

Rilasciata copia studio  
al SIG. *TPSOA*

per diritti L. 2000  
il 27 LUG. 1989

668

ERLANGER COMMERCIAL CORPORATION S.A. di Zurigo,

IL CANCELLIERE

Svizzera, in persona del suo legale rappresentan

te in carica, elettivamente domiciliata in Roma

Via Carlo Poma, 4 presso l'Avv.to Emilio COME

che la rappresenta e difende, unitamente all'oper

A. Spinosi - Roma

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Recher  
100

10 NOV. 1989

IL CANCELLIERE

Avv.to Proc. Antonietta MARSAGLIA, giusta procura  
speciale per Notaio Dr. Host M. Frigo di Zurigo  
del 23/7/1984;

RICORRENTE

CONTRO

S.p.A. ALESSIO TUBI, con sede in LA LOGGIA (TO),  
in persona del legale rappresentante in carica,  
elettivamente domiciliata in Roma, Via Pierluigi  
da Palestrina, 47 presso l'Avv.to Rinaldo GEREMIA  
che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv.  
Franzo GRANDE STEVENS, giusta delega a margine  
del controricorso, e successivamente, viene confe-  
rito mandato all'Avv.to Guido JORIO, giusta pro-  
cura speciale per Notaio Dr. Mario Travostino di  
Torino del 6/11/1987 rep. n. 43592;

CONTRORICORRENTE

Nonchè a seguito di ordinanza del 12/11/1987 per  
integrazione del contraddittorio nei confronti

DI

- NATIONAL WESTMINSTER BANK;
- NATIONAL BANK OF NORTH AMERICA;
- MONTE DEI PASCHI DI SIENNA;

INTIMATE

E sul secondo ricorso iscritto al n. 9145/84 del  
R.G.AA.CC., proposto

NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC (NATWEST) corrente  
in Londra, in persona del suo legale rappresentan-  
te in carica, elettivamente domiciliata in Roma,  
Via Vittorio Veneto, 96 presso l'Avv.to Giovanni  
LUCENTE (Studio Graziadei - Associazione Profes-  
sionale), che la rappresenta e difende, unitamente  
agli Avv.ti Vittorio GRIMALDI e Proc. Paolo ZAMBEL-  
LI, giusta procura speciale per Notaio Dr. E.B.  
Walker di Londra del 22 novembre 1984;

RICORRENTE

CONTRO

S.p.A. ALESSIO TUBI, in persona del Direttore Ge-  
nerale in carica, elettivamente domiciliata in  
Roma, Via Pierluigi da Palestrina, 47 presso l'Avv.  
Rinaldo GEREMIA, che la rappresenta e difende,  
unitamente all'Avv.to FRANZO GRANDE STEVENS, giusta  
delega a margine del controricorso; e successiva-  
mente viene conferito mandato all'Avv.to Guido  
CORIO, giusta procura speciale per Notaio Dr.  
Mario Travostino di Torino del 6/11/1987 rep. n.

43592;

CONTRORICORRENTE

E CONTRO

- MONTE DEI PASCHI DI SIENA;

- ERLANGER COMMERCIAL CORPORATION S.A.;

INTIMATE

Nonchè a seguito di ordinanza del 12/11/1987 per  
integrazione del contraddittorio nei confronti

DI

- NATIONAL BANK OF NORTH AMERICA;

INTIMATA

Per regolamento preventivo di giurisdizione in  
relazione al giudizio pendente innanzi al Tribu-  
nale di TORINO, iscritto al n. 11677/82 R.G.;  
Udita nella pubblica udienza, tenutasi il giorno  
14 Luglio 1988 la relazione delle cause svolte  
dal Cons. Rel. M. Cruciani;  
Udito l'Avv. to JORIO;  
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del  
Dr. Mario DI RENZO, Sostituto Procuratore Genera-  
le presso la Corte Suprema di Cassazione, che  
ha concluso chiedendo per entrambi i ricorsi la  
giurisdizione del Giudice Italiano.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La spa Alessio Tubi e la sa. Erlan-  
ger Commercial Corporation di Zug (Svizzera) con  
lettere 12 giugno e 13 luglio 1981 si obbligavano  
rispettivamente a vendere e acquistare un quan-  
titativo di tubi destinati al mercato statuniten-

Se.

Il pagamento della merce doveva avvenire tramite istituti di credito, con lettera di credito irrevocabile.

Il 12 novembre 1982 la soc. Alessio Tubi conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino la Erlanger e ne chiedeva la condanna - in solido con le Banche incaricate dei pagamenti; National Westminster Bank PLC (Natwest) - Monte dei Paschi di Siena e National Bank of North America - al pagamento dell'importo ancora dovuto per la merce fornita in dollari USA 1.281.766,40, oltre al risarcimento dei danni ed accessori.

Assumendo la carenza di giurisdizione del giudice italiano, proponevano separati ricorsi per regolamento la soc. Erlanger e la Natwest Bank, ai quali resisteva la Tubi Alessio.

Veniva adempiuta la disposta integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre Banche, che non si costituivano.

Sono state presentate memorie illustrative dalle parti costituite.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

I due procedimenti debbono essere riuniti per l'evidente connessione obiettiva e su-

biettiva, che ha dato luogo ad un unico procedimento di merito.

In entrambi i ricorsi assume particolare rilievo l'affermazione che il giudice italiano sarebbe carente di giurisdizione perché la controversia - per espressa pattuizione scritta nel carteggio contrattuale intercorso tra le parti - era stata devoluta ad un collegio arbitrale, da tenersi a Zurigo, con applicazione della legge processuale e sostanziale svizzera.

Il difetto di giurisdizione del giudice adito deriverebbe di conseguenza dall'art. 2 della Convenzione di New York del 10.6.1958, ratificata dall'Italia come dalla Svizzera.

Oppone la soc. Tubi che nello scambio delle lettere contrattuali la proposta della Erlanger (contenente la clausola compromissoria) non venne interamente accettata dalla Tubi, che inviò una lettera di accettazione che non comprendeva la clausola arbitrale; di conseguenza non si era formato alcun consenso in ordine alla questione della giurisdizione.

Posto che è incontestabile il principio che questa Corte di legittimità è tuttavia giudice anche del fatto ~~ogni~~ <sup>ogni</sup> qualvolta si tratti

di risolvere questioni di giurisdizione (Cass. S.U. 11.2.1982 n; 836), deve rilevarsi dall'esame delle due lettere di proposta e di accettazione che l'accettazione della soc. Alessio Tubi ripropone - specificandole dettagliatamente - le prime due pagine della proposta Erlanger, ma ignora completamente l'ultima pagina, proprio quella relativa all'"arbitration" ed alla scelta del diritto sostanziale svizzero per l'applicazione al contratto.

E' quindi da ritenere che solo sulla prima parte dell'accettazione, come delimitata e specificata dall'accettante, si sia formata la volontà contrattuale, non essendovi alcuna certezza che il contenuto della proposta potesse estendersi tacitamente anche alla clausola arbitrale, per la quale la Convenzione invocata richiede invece una espressa manifestazione scritta di assenso, pur senza la rigidità di forma dell'art. 1341 cc..

Esclusa l'esistenza di un accordo compromissorio sulla giurisdizione, non sembrano accogliersi i motivi prospettati sotto il profilo che l'obbligazione era sorta in Svizzera e doveva eseguirsi negli USA; che la questione in particolare riguardava il pagamento della merce

mediante l'apertura di una lettera di credito irrevocabile in una Banca Americana.

Secondo, infatti, la prospettazione dell'azione esercitata dalla soc. Alessio Tubi ed il contenuto delle domande rivolte alla Erlanger ed alle Banche per il pagamento della somma ed il risarcimento dei danni, è da rilevarsi, nei limiti dell'indagine di fatto consentita in questa sede, che le modificazioni della proposta operate dalla società accettante indicano che in Italia sarebbe avvenuta l'"ultima accettazione" e che in Italia avrebbe dovuto eseguirsi l'obbligazione di pagamento del prezzo tramite la rimessa della documentazione da parte del Monte dei Paschi.

Tali elementi sono sufficienti per l'applicazione della norma di cui all'art. 4 n. 2 c.p.c., anche in relazione - come osservato dal P.G. - alla unicità del rapporto determinata dalla situazione giuridica risarcitoria, a rispondere della quale è solidalmente chiamato a ~~rispondere~~ ~~anche~~ il Monte dei Paschi di Siena, soggetto naturalmente sottoposto alla giurisdizione italiana.

Deve essere quindi dichiarata la giurisdizione del giudice italiano per tutte le



domande proposte dalla soc. Alessio Tubi davanti al Tribunale di Torino.

Vi sono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di regolamento, in considerazione della complessità delle questioni trattate.

P. Q. M.

riunisce i ricorsi di istanza di regolamento di giurisdizione, proposti dalla soc. Erlanger Commercial Corporation s.a. e dalla National Westminster Bank PLC;

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario italiano;

dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili il 14 luglio 1989.

1091	
1101	50.000
471	12000
TOT.	62000



19 GIU. 1989

Requisirata a Roma il .....  
 al N. 16 P. 60 .....  
 Esatte L. .....  
 da .....  
 IL CASSIERE REGG. (Gilberto Proietti)  
 IL DIRETTORE REGG. MELONI DOMENICO

*Uff. univ. civ. 1  
di Cass. ext.*

DIRETTORE DI SEZIONE  
Maria Antonietta Franzina

Depositato in Cancelleria  
oggi - 5 GIU. 1989

IL CANCELLIERE